ACCORDO COLLETTIVO

tra ANINSEI – Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione e UIL Scuola RUA

PREMESSE

1. ANINSEI è l'associazione datoriale rappresentativa delle istituzioni scolastiche non statali paritarie e non paritarie del settore privato.
2. UIL Scuola RUA è l'organizzazione sindacale dei lavoratori del settore dell'istruzione non statale, affiliata alla UIL, dotata di rappresentatività adeguata ai sensi della normativa vigente.
3. Le parti hanno avviato le trattative per l'istituzione del Fondo di previdenza complementare di categoria denominato "Fondo Scuola Libera", la cui procedura di autorizzazione è in corso presso la COVIP ai sensi del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "D.lgs. 252/2005"). Il presente accordo non costituisce né fonte istitutiva del Fondo Scuola Libera, né modifica il regime giuridico del TFR accantonato, che resta regolato dall'art. 2120 c.c.
4. A decorrere dal **1° luglio 2026**, la riforma di cui all'art. 8, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del D.lgs. 252/2005 ha introdotto un nuovo regime di adesione automatica alla previdenza complementare entro 60 giorni dalla prima assunzione. In assenza di un fondo negoziale di categoria operativo, il TFR dei lavoratori che non esprimano alcuna scelta entro detto termine è destinato in via residuale alla forma pensionistica complementare residuale individuata ai sensi del D.M. 31 marzo 2020, n. 85, attualmente " **Cometa**"
5. L'art. 3, comma 1, lett. a), e l'art. 8, commi 4 e 10, del D.lgs. 252/2005 attribuiscono alle fonti collettive la competenza a disciplinare contribuzioni e incentivi nel contesto della previdenza complementare, nel rispetto **del principio di libertà di adesione individuale** sancito dall'art. 3, comma 3, del medesimo decreto.
6. L'art. 10 del CCNL ANINSEI 2024-2027, rubricato *"Previdenza complementare"*, prevede che ANINSEI individui entro il 31 ottobre 2026 un Fondo Negoziale di previdenza complementare e che, dal 1° gennaio 2027, lavoratore e datore di lavoro versino ciascuno una contribuzione minima pari all'1% della retribuzione mensile tabellare lorda. Le parti, in considerazione dello stato avanzato — ma non ancora concluso — dell'iter autorizzativo del Fondo Scuola Libera, convengono di **sospendere temporaneamente** l'efficacia dell'art. 10 del CCNL limitatamente al profilo contributivo, secondo la disciplina transitoria di cui al presente accordo, e non già di abrogarlo o modificarlo stabilmente.
7. La sospensione ha carattere **strettamente temporaneo e strumentale**: essa è finalizzata a evitare il proliferare di versamenti verso fondi non ancora definitivamente individuati e a garantire ai lavoratori una tutela economica equivalente nelle more dell'operatività del Fondo Scuola Libera.
8. Il contributo transitorio di cui al presente accordo è riconosciuto a **tutti i lavoratori aventi diritto**, indipendentemente dalla destinazione scelta per il TFR, nei limiti e secondo le modalità di seguito stabilite, nel pieno rispetto della libertà individuale di adesione alla previdenza complementare garantita dall'art. 3, comma 3, del D.lgs. 252/2005.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto e natura dell'accordo

1.1 Il presente accordo collettivo disciplina, in via **transitoria e temporanea**, la sospensione del profilo contributivo dell'art. 10 del CCNL ANINSEI 2024-2027 e l'erogazione di un **contributo transitorio datoriale** a favore dei lavoratori dipendenti degli istituti associati ANINSEI, nelle more del rilascio da parte della COVIP dell'autorizzazione al Fondo Scuola Libera e della sua messa in operatività.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

1.2 Il presente accordo è stipulato ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 10, e dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.lgs. 252/2005, nonché in coerenza con la disciplina del CCNL 2024-2027 applicabile.
1.3 Le parti si danno atto che il presente accordo **non pregiudica né condiziona** la libertà di ciascun lavoratore di scegliere la destinazione del proprio TFR maturando, né di aderire a qualsiasi forma pensionistica complementare, ivi incluse quelle già operanti.

Art. 2 – Ambito di applicazione soggettivo

2.1 Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato — a tempo indeterminato, a tempo determinato, di apprendistato o altra forma che preveda la maturazione del TFR — in forza presso datori di lavoro associati ANINSEI alla data di sottoscrizione o che vi aderiscano successivamente.
2.2 Il contributo transitorio di cui all'art. 4 spetta ai lavoratori nelle seguenti situazioni:

- **(a)** lavoratori che abbiano **mantenuto il TFR presso il datore di lavoro** ai sensi dell'art. 2120 c.c., sia per scelta espressa sia per silenzio anteriore all'entrata in vigore della riforma del 1° luglio 2026;
- **(b)** lavoratori **assunti a decorrere dal 1° luglio 2026** che abbiano espressamente manifestato, entro il termine di 60 giorni dalla prima assunzione, la volontà di mantenere il TFR in azienda ai sensi dell'art. 8, comma 7-quater, del D.lgs. 252/2005, mediante compilazione del modulo TFR3 o dichiarazione equivalente;
- **(c)** lavoratori il cui TFR sia stato destinato in via residuale a **Cometa** per decorso del termine di 60 giorni senza espressione di scelta, limitatamente al **periodo intercorrente tra la prima assunzione e il completamento dell'adesione automatica a Cometa**.

2.3 Il contributo di cui all'art. 4 **non spetta** ai lavoratori che, alla data di sottoscrizione del presente accordo o successivamente, abbiano conferito o conferiscano il TFR maturando a una **forma pensionistica complementare diversa da Cometa** per effetto di un'adesione **volontaria e individuale**. Per tali lavoratori, la cessazione del diritto al contributo transitorio decorre dal mese successivo alla comunicazione scritta al datore di lavoro dell'avvenuto conferimento.
2.4 I lavoratori che abbiano conferito il TFR al **Fondo di Tesoreria INPS** ai sensi della L. 296/2006 conservano il diritto al contributo di cui all'art. 4, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2.2, lett. a). L'esclusione di tali lavoratori dall'ambito di applicazione soggettivo non è giustificata dalla mera destinazione del TFR al Fondo di Tesoreria, che non equivale ad adesione volontaria a una forma pensionistica complementare.

Art. 3 – Sospensione temporanea dell'art. 10 del CCNL

3.1 Le parti, nell'esercizio della propria autonomia collettiva e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2077 c.c., concordano la **sospensione temporanea** — e non l'abrogazione — del profilo contributivo dell'art. 10 del CCNL ANINSEI 2024-2027 per il periodo di vigenza del presente accordo.
3.2 La sospensione opera esclusivamente con riferimento all'**obbligo di versamento dell'1% contributivo al Fondo Negoziale** previsto dall'art. 10 del CCNL a decorrere dal 1° gennaio 2027, nelle more dell'individuazione e dell'operatività del Fondo Scuola Libera.
3.3 Tutte le altre previsioni dell'art. 10 del CCNL 2024-2027 rimangono pienamente in vigore.
3.4 All'entrata in operatività del Fondo Scuola Libera, la sospensione cessa automaticamente e l'art. 10 del CCNL riacquista piena efficacia secondo le modalità ivi previste e in conformità alle previsioni del presente accordo in materia di trasferimento (art. 8).

Art. 4 – Misura del contributo transitorio

4.1 Per il periodo di vigenza del presente accordo e nei limiti di cui all'art. 2, il datore di lavoro eroga a ciascun lavoratore avente diritto un **contributo transitorio datoriale** pari all'**1% (uno**

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

per cento) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, calcolata mensilmente sulla base delle voci retributive previste dal CCNL applicabile.
4.2 Il contributo è **a carico esclusivo del datore di lavoro** e non è sostitutivo di alcun trattamento economico già previsto dal CCNL, ivi inclusi scatti di anzianità, gratifica natalizia, indennità contrattuali e qualunque altro istituto retributivo.
4.3 Il contributo non è cumulabile con la contribuzione al Fondo Scuola Libera o ad altra forma pensionistica complementare versata a norma dell'art. 10 del CCNL, né con il contributo datoriale eventualmente previsto da altri accordi aziendali per la medesima finalità.

Art. 5 – Natura giuridica del contributo transitorio

5.1 Il contributo ha natura di **emolumento retributivo accessorio a carattere transitorio**, erogato in funzione compensativa della sospensione della contribuzione al fondo di previdenza complementare.
5.2 Ai fini del **trattamento di fine rapporto**, il contributo transitorio **concorre alla base di calcolo del TFR** ai sensi dell'art. 2120, comma 2, c.c., in quanto emolumento corrisposto in dipendenza del rapporto di lavoro con carattere di continuità per l'intera durata del periodo transitorio. Le parti si danno atto che l'esclusione dalla base di calcolo del TFR di un emolumento avente natura retributiva accessoria richiederebbe un'esplicita previsione di legge o di CCNL di pari o superiore livello: in assenza di tale previsione, il contributo **rientra nella base imponibile TFR**.
5.3 Ai fini **previdenziali e fiscali**, il contributo è soggetto alla disciplina ordinaria degli emolumenti retributivi accessori, salva l'applicazione dell'art. 12, comma 4, lett. f), della L. 153/1969 e s.m.i., qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

Art. 6 – Modalità di erogazione

6.1 Il contributo è erogato **mensilmente**, unitamente alla retribuzione ordinaria, a decorrere:

- per i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione: dal **mese successivo alla sottoscrizione** del presente accordo;
- per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026 che abbiano espresso la scelta di mantenere il TFR in azienda: dal **mese successivo alla manifestazione di volontà**, purché espressa entro i 60 giorni dalla prima assunzione;
- per i lavoratori in attesa del completamento dell'adesione automatica a Cometa (art. 2.2, lett. c)): per il solo periodo intercorrente tra la prima assunzione e la data di completamento dell'adesione.

6.2 Il contributo è riportato nel cedolino paga con la voce: **"Contributo transitorio previdenza complementare – Accordo ANINSEI/UIL Scuola RUA"**
6.3 Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione attestante la manifestazione di volontà del lavoratore in merito alla destinazione del TFR, per tutta la durata del rapporto di lavoro e per i cinque anni successivi alla sua cessazione.

Art. 7 – Cessazione del contributo transitorio

7.1 Il contributo transitorio **cessa automaticamente**, senza necessità di ulteriori atti delle parti, dalla **data in cui la COVIP rilascia l'autorizzazione al Fondo Scuola Libera** e quest'ultimo è operativamente in grado di ricevere adesioni e versamenti, nel rispetto delle condizioni tecniche e organizzative stabilite dalla normativa di settore.
7.2 Le parti si impegnano a trasmettere **comunicazione congiunta** ai datori di lavoro associati ANINSEI entro **15 giorni** dalla data del provvedimento COVIP.
7.3 Dalla data di cessazione del contributo transitorio, l'art. 10 del CCNL riacquista piena efficacia e decorre l'obbligo contributivo al Fondo Scuola Libera a norma di detto articolo.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

7.4 Le parti si impegnano a monitorare l'evoluzione della normativa in materia di adesione automatica di cui all'art. 8, commi 7 e seguenti, del D.lgs. 252/2005, adottando, se del caso, le necessarie modifiche alla presente disciplina transitoria.

Art. 8 – Adesione al Fondo Scuola Libera all'entrata in operatività

8.1 All'entrata in operatività del Fondo Scuola Libera, ciascun lavoratore potrà, **in piena autonomia e libertà**, scegliere di:

- **(a)** aderire al Fondo Scuola Libera, conferendo il TFR maturando e, ove applicabile, il TFR pregresso accantonato in azienda, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 252/2005;
- **(b)** mantenere il TFR presso il datore di lavoro o, per i datori con almeno 50 dipendenti, presso il Fondo di Tesoreria INPS;
- **(c)** aderire a una diversa forma pensionistica complementare di propria scelta, nel rispetto dell'art. 3, comma 3, del D.lgs. 252/2005.

8.2 Per i lavoratori il cui TFR sia stato destinato in via residuale a **Cometa** per effetto del meccanismo di adesione automatica, le parti si impegnano a promuovere — senza alcuna forma di coercizione — la **valutazione** del trasferimento della posizione individuale maturata al Fondo Scuola Libera, non appena quest'ultimo sarà operativamente in grado di ricevere adesioni e versamenti, nel rispetto delle modalità di trasferimento previste dall'art. 14 del D.lgs. 252/2005.

8.3 La scelta di cui al comma 8.1 dovrà essere formalizzata mediante **apposita dichiarazione scritta** da consegnare al datore di lavoro entro **60 giorni** dalla comunicazione congiunta di cui all'art. 7.2.

Art. 9 – Informativa ai lavoratori

9.1 Le parti si impegnano a predisporre congiuntamente, entro **30 giorni** dalla sottoscrizione del presente accordo, un **modulo informativo standardizzato** da consegnare a ciascun lavoratore, contenente:

- **(a)** l'illustrazione del meccanismo del contributo transitorio e delle condizioni per beneficiarne;
- **(b)** l'indicazione delle opzioni disponibili per la destinazione del TFR e l'illustrazione del meccanismo di adesione automatica previsto dall'art. 8, commi 7 e seguenti, del D.lgs. 252/2005, con specifica indicazione del termine di 60 giorni e delle conseguenze del silenzio (destinazione residuale a Cometa ai sensi del D.M. 31 marzo 2020, n. 85);
- **(c)** le informazioni essenziali sul Fondo Scuola Libera e sull'iter autorizzativo in corso presso la COVIP;
- **(d)** l'indicazione delle forme pensionistiche complementari già disponibili cui il lavoratore può aderire anche prima dell'operatività del Fondo Scuola Libera.

9.2 Il modulo informativo è consegnato al lavoratore contestualmente alla busta paga del mese di avvio dell'erogazione del contributo e, per i nuovi assunti, al momento della stipulazione del contratto di lavoro, unitamente alla documentazione relativa alla destinazione del TFR.

Art. 10 – Commissione paritetica di monitoraggio

10.1 Le parti istituiscono una **Commissione paritetica**, composta da **due rappresentanti per parte**, con il compito di:

- **(a)** monitorare lo stato dell'iter autorizzativo del Fondo Scuola Libera presso la COVIP;
- **(b)** verificare la corretta e uniforme applicazione del presente accordo presso i datori di lavoro associati;
- **(c)** proporre eventuali adeguamenti del contributo o della disciplina transitoria, anche in relazione a sopravvenute modifiche normative;

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

- **(d)** esaminare le eventuali controversie applicative prima del ricorso alle procedure di cui all'art. 13.

10.2 La Commissione si riunisce almeno **ogni tre mesi** e redige un verbale dei lavori da trasmettere alle parti firmatarie.

Art. 11 – Durata e proroga

11.1 Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione e rimane in vigore fino alla **cessazione automatica del contributo** di cui all'art. 7.
11.2 Qualora la COVIP non abbia rilasciato l'autorizzazione al Fondo Scuola Libera entro il **31 dicembre 2028**, le parti si impegnano a riunirsi entro i successivi **30 giorni** per valutare la proroga, la modifica o la risoluzione del presente accordo, con contestuale revisione della disciplina dell'art. 10 del CCNL 2024-2027.
11.3 In caso di mancato accordo entro il termine di cui al comma 11.2, il presente accordo si intende **automaticamente prorogato** di 12 mesi, salvo recesso di una delle parti da comunicarsi con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

Art. 12 – Clausola di salvaguardia e adeguamento normativo

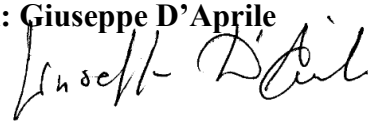
12.1 Le previsioni del presente accordo si intendono **automaticamente adeguate** a eventuali sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari in materia di TFR, previdenza complementare e contribuzione obbligatoria, purché l'adeguamento automatico non richieda valutazioni discrezionali delle parti.
12.2 In caso di **incompatibilità sopravvenuta** tra le clausole del presente accordo e la normativa vigente, le parti si impegnano a **rinegoziare le clausole interessate entro 30 giorni** dalla pubblicazione o dall'entrata in vigore della disposizione sopravvenuta, garantendo la continuità delle tutele economiche riconosciute ai lavoratori.
12.3 Fino alla conclusione della rinegoziazione, le clausole incompatibili si intendono **sospese** e sostituite dalla normativa vigente applicabile.

Art. 13 – Procedura di conciliazione

13.1 Le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo sono preliminarmente rimesse alla **Commissione paritetica** di cui all'art. 10, che si pronuncia entro 30 giorni dalla rimessione.
13.2 In caso di mancata composizione in sede paritetica, le parti faranno ricorso alle procedure di conciliazione previste dal CCNL applicabile e, in via residuale, alle procedure di cui agli artt. 410 e seguenti c.p.c.

Luogo e data: Roma, 5 ottobre 2026
FIRME

Per ANINSEI: 

Per UIL Scuola RUA: Giuseppe D'Aprile 

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA